



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 0336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 4 del 4 agosto 2005

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE

Si porta a conoscenza di tutte le Società che gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi dall'8 al 21 agosto 2005.

Durante il suddetto periodo le Società sono pregate di non inviare corrispondenza, che non abbia carattere d'urgenza.

FESTA DEI CALENDARI - SELVA DI FASANO (Br)

Si porta a conoscenza delle dipendenti Società che il Consiglio Direttivo, nella riunione del 7 giugno 2005, ha deliberato di organizzare la prima edizione della " FESTA DEI CALENDARI" che avrà luogo VENERDI' 26 agosto 2005 alle ore 18.00 presso l'Hotel SIERRA SILVANA - SELVA DI FASANO (BR), Via Don Bartolo Boggia, 5 - Tel 080/4331322.

Nel corso della cerimonia, alla presenza delle massime Autorità Federali e Sportive, saranno presentati i calendari della prossima stagione agonistica e premiate le Società vincenti i campionati ed i premi disciplina della stagione sportiva 2004 - 2005.

Le premiazioni si concluderanno con la consegna del trofeo all'Allenatore vincente il campionato Regionale di Eccellenza intitolato al " Prof.Gaetano Romanazzi", indimenticabile Consigliere del Comitato Regionale Pugliese, uomo di Sport e di grandi valori umani.

Al termine della serata seguirà un buffet.

Data la particolare rilevanza della manifestazione e vista anche l'annunciata presenza di Autorità Federali , si invitano a partecipare tutti i Presidenti delle Società dilettantistiche Pugliesi, unitamente ai loro Dirigenti.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

A) Preso atto che il vigente regolamento dell'AIA consente agli arbitri italiani di svolgere l'attività arbitrale fino al termine della stagione sportiva in cui hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, escludendo pertanto dal prosieguo dell'attività in ambito nazionale tutti gli arbitri, compresi gli internazionali, inquadrati nella categoria Elite-Uefa, che compiono il quarantacinquesimo anno di età nel primo semestre solare di detta stagione sportiva;

B) preso atto che, per quest'ultimi, il Regolamento FIFA consente di svolgere l'attività arbitrale in ambito internazionale fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età e quindi anche dopo la chiusura della stagione sportiva indicata alla precedente lett. A);

C) ritenuto di dover consentire agli arbitri internazionali, inquadrati nella categoria Elite-Uefa, ancora in attività in ambito internazionale, di arbitrare anche in ambito nazionale nella stagione sportiva che termina dopo il 31 dicembre indicato alla precedente lett. B);

D) considerato che, a tal fine, si rende necessario modificare l'art. 41, comma 1 del Regolamento dell'AIA;

E) visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 41, comma 1 del Regolamento dell'AIA secondo il testo allegato sub. A)

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

**Art. 41
Arbitri fuori quadro****Art. 41
Arbitri fuori quadro**

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri effettivi transitano obbligatoriamente nel ruolo di fuori quadro, salvo deroghe motivate concesse dal Presidente dell'A.I.A.. Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuti i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri Effettivi **transitano obbligatoriamente nel ruolo dei fuori quadro, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali, inquadrati nella categoria Elite – UEFA, che proseguono l'attività sino alla scadenza della stagione sportiva durante la quale perdono tale qualifica.** Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

- preso atto degli adeguamenti richiesti dal CONI, per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale delle modifiche apportate agli artt. 16 e 33 delle N.O.I.F. nella riunione del 13.06.2005;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16, comma 4 , lett. d) e 33, comma 1 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO

Art. 33 **I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

Art. 16

Decadenza e revoca della affiliazione

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

NUOVO TESTO

Art. 33 **I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono **e viene accolta** la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

Art. 16

Decadenza e revoca della affiliazione

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

ALLEGATO SUB A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

NUOVO TESTO

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. INVARIATO

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

2. INVARIATO

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

3. INVARIATO

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

4. INVARIATO

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art.23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il **settimo** giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. **29** del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 66

Art. 66

**Persone ammesse nel recinto di
giuoco**

**Persone ammesse nel recinto di
giuoco**

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria.

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;**
- d) i calciatori di riserva.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

- preso atto che le nomine dei componenti della Corte Federale andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detto Organo per il buon andamento dell'organizzazione federale;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine dei componenti della Corte Federale sono prorogate fino al 31.07.2005.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 235/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

- preso atto che le nomine dei componenti della Commissione d'Appello Federale andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detto Organo per il buon andamento dell'organizzazione federale;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine della Commissione d'Appello Federale sono prorogate fino al 31.07.2005.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Consiglio Federale

- Attesa la necessità di nominare la Commissione prevista dall'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F.;

ha deliberato

di nominare componenti della predetta Commissione

- · l'Avv. Giancarlo GENTILE F.I.G.C.
- · il Rag. Mario MACALLI L.P.S.C.
- · l'Avv. Leonardo GROSSO A.I.C./A.I.A.C.

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Presidente Federale

- vista la delibera di cui al C.U. 193/A del 15 marzo 2005, di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico;
- ritenuto opportuno integrare la composizione del Consiglio Direttivo con ulteriori quattro membri e nominare i tre membri del Comitato Esecutivo;
- visto l'art. 11, comma 3, dello Statuto Federale ;
- d'intesa con il Presidente del Settore Tecnico e sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

- di nominare componenti del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico i sigg.ri: Giancarlo CAMOLESE, Ciro DE MARTINO, Antonio PAPPONETTI, Giuseppe TERRANEO;
- di nominare i sigg.ri Giuliano MILESI, Gianni GRAZIOLI, Giuliano RAGONESI, membri del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

1.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Presidente Federale

- preso atto che le nomine dell'Ufficio Indagini, della Procura Federale, della Commissione Tesseramenti, della Commissione Vertenze Economiche e della Commissione Premi e Preparazione andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detti Organi e Commissioni per il buon andamento dell'organizzazione federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine dell'Ufficio Indagini, della Procura Federale, della Commissione Tesseramenti, della Commissione Vertenze Economiche e della Commissione Premi e Preparazione sono prorogate fino al 31.07.2005.

1.10. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Presidente Federale

- preso atto che le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detti Organi per il buon andamento dell'organizzazione federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, sono prorogate fino al 31.07.2005.

1.11. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A DEL 29 GIUGNO 2005)

Il Presidente Federale,

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40. comma 3 delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2005/2006;
- sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2005/2006, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

1.12. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A DEL 1 LUGLIO 2005)

Il Presidente Federale

pubblica in allegato la circolare n. 968/2005 della FIFA nella versione in inglese (all. 1) e nella versione in italiano (all. 2) effettuata dall'A.I.A., concernente alcune modifiche alle regole del gioco, in vigore dal 1° luglio 2005.

CIRCOLARE n° 1

Stagione sportiva 2005/2006

Il 26 febbraio 2005 si è tenuta a Vale of Glamorgan (Galles) la 119ª assemblea annuale dell'I.F.A.B.

Nella presente circolare sono state apportate delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio che entreranno in vigore dal 1° luglio 2005.

Le istruzioni e direttive hanno invece avuto effetto immediato fin dalla data dell'assemblea.

REGOLA 3 – NUMERO DEI CALCIATORI

VECCHIO TESTO

Altre gare

In altre gare possono essere effettuate fino a sei sostituzioni.

NUOVO TESTO

Altre gare

In gare tra squadre nazionali "A" possono essere effettuate fino a sei sostituzioni. In qualsiasi altro caso il numero delle sostituzioni può essere maggiore a condizione che:

Le due squadre si accordino sul numero massimo di sostituzioni da effettuare
L'arbitro ne sia informato prima dell'inizio della gara.

Se l'arbitro non è stato informato o se nessun accordo è stato raggiunto prima dell'inizio della gara, non sarà possibile utilizzare più di sei sostituzioni.

Motivo: *Questa variazione intende chiarire la situazione attuale.*

Infrazioni e sanzioni

Se un calciatore di riserva entra nel terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro:

- il gioco deve essere interrotto
- il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal terreno di gioco
- il gioco deve essere ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco .(Regola8)

Se un calciatore di riserva entra nel terreno. di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro:

- il gioco deve essere interrotto
- il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal terreno di gioco
- il gioco deve essere ripreso con **un calcio di punizione indiretto** nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco . (Regola8)

Motivo: *L'ingresso sul terreno di gioco di un calciatore di riserva, senza l'autorizzazione dell'arbitro, deve essere considerata come un'infrazione da sanzionare con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.*

REGOLA 5 - L'ARBITRO

VECCHIO TESTO

L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell'arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso.

NUOVO TESTO

L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell'arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso **o che la gara non sia terminata.**

Motivo: *Il testo aggiunto è necessario a causa di una particolare situazione avvenuta in Francia, quando un Arbitro si è accorto della segnalazione del suo Assistente dopo aver fischiato la fine della gara.*

REGOLA 11 – FUORI GIUOCO

VECCHIO TESTO

Un calciatore si trova in posizione di fuori giuoco quando:

- è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario.

NUOVO TESTO

Un calciatore si trova in posizione di fuori giuoco quando:

- è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario.

Decisione IFAB n. 1

Nella definizione della posizione di fuori giuoco, l'espressione “**più vicino alla linea di porta avversaria**” intende significare che qualunque parte della testa, del corpo o del piede del calciatore sia più vicino alla linea di porta avversaria rispetto al pallone e al penultimo difendente. Le braccia non sono incluse in questa definizione.

***Motivo:** Il nuovo testo specifica le parti del corpo con le quali un calciatore può giocare a calcio. Se questi elementi sono più vicini alla linea di porta avversaria, sarà considerato in posizione di fuori giuoco. Non c'è alcun vantaggio se solo le braccia sono più avanti rispetto all'avversario.*

Decisione IFAB n. 2

La definizione degli elementi che determinano la partecipazione attiva al giuoco sono i seguenti:

- Intervenire o interferire nel giuoco significa giocare o toccare il pallone passato o toccato da un compagno di squadra.
- Influenzare un avversario significa impedirgli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone ostruendogli chiaramente la visuale o i movimenti, o facendo gesti o movimenti che, a parere dell'arbitro, ingannano o distraggono l'avversario.
- Trarre vantaggio da tale posizione significa giocare un pallone che rimbalza sul palo o sulla traversa stando in una posizione di fuori giuoco, oppure giocare un pallone che rimbalza su un avversario stando in posizione di fuori giuoco.

***Motivo:** Queste definizioni sono state verificate nell'ambito di due stagioni sportive e modificate seguendo l'approvazione e l'interpretazione originale data nella riunione IFAB svoltasi nel mese di settembre. Questa decisione dell'IFAB fornisce un appropriato riconoscimento al manuale delle Regole del Giuoco.*

REGOLA 12 – FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO

Sanzioni disciplinari

VECCHIO TESTO

Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori sostituiti.

NUOVO TESTO

Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori sostituiti.

L'arbitro ha l'autorità di comminare sanzioni disciplinari, dal momento in cui fa il suo ingresso nel terreno di giuoco a quello in cui lo abbandona dopo il fischio finale.

Motivo: È importante definire quando l'arbitro è autorizzato a mostrare il cartellino giallo o rosso. Quando avvengono incidenti sul campo subito dopo il fischio finale, possono essere ora mostrati i cartellini e ciò avrà più efficacia rispetto alla pratica attuale che si limita al riportare l'incidente sul referto di gara.

Decisione IFAB n. 4

VECCHIO TESTO

Un "tackle" **da dietro** che metta in pericolo l'integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo violento di giuoco.

NUOVO TESTO

Un "tackle" che metta in pericolo l'integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo violento di giuoco.

Motivo: Un tackle da dietro, ma anche effettuato dal lato o da davanti, che provochi un infortunio o possa provocare un infortunio all'avversario, deve essere sanzionato come un fallo violento di giuoco.

REGOLA 14 – CALCIO DI RIGORE

Infrazioni e sanzioni

VECCHIO TESTO

Se l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in giuoco, si verificano le seguenti situazioni:

Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Giuoco:

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
- se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore non dovrà essere ripetuto

NUOVO TESTO

Se l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in giuoco, si verificano le seguenti situazioni:

Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Giuoco:

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
- se il pallone non entra in porta, **l'Arbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.**

VECCHIO TESTO

un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell'area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15:

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
- se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore non dovrà essere ripetuto
- se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l'arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente

NUOVO TESTO

un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell'area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15:

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
- se il pallone non entra in porta, **l'Arbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.**
- se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l'arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente

Motivo: Prima della variazione, l'intervento dell'Arbitro in ambedue le situazioni era quello di lasciar proseguire il giuoco, eccetto che nello specifico caso del pallone venisse rigiuocato da un compagno del calciatore inadempiente. Con questo cambiamento, l'Arbitro interromperà il giuoco ogni volta che un attaccante infrangerà i requisiti del calcio di rigore e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto dove è avvenuta l'infrazione.

REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

Esecuzione

VECCHIO TESTO

Al momento della rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla deve:

- fare fronte al terreno di giuoco
- avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul campo per destinazione
- tenere il pallone con le mani
- lanciare il pallone da dietro la nuca ed

al di sopra della testa.

Il calciatore che ha effettuato la rimessa

dalla linea laterale non può giocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore.

Il pallone è in giuoco nell'istante in cui penetra sul terreno di giuoco.

NUOVO TESTO

Al momento della rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla deve:

- fare fronte al terreno di giuoco
- avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul campo per destinazione
- tenere il pallone con le mani
- lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa.

Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale non può giocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore.

Tutti gli avversari devono trovarsi almeno a una distanza di due metri dal punto in cui viene effettuata la rimessa in giuoco.

Il pallone è in giuoco nell'istante in cui penetra sul terreno di giuoco.

Motivo: C'è una crescente tendenza da parte degli avversari di posizionarsi immediatamente di fronte al calciatore che si incarica di effettuare la rimessa laterale, tenendo i piedi praticamente sulla linea laterale. Ciò non infrange la Regola 15, ma senza dubbio l'incaricato della rimessa laterale viene impedito nell'effettuazione della rimessa. In aggiunta a questo, vi è anche la possibilità dell'in-sorgere di una situazione di contrasto tra i due calciatori. Attualmente le uniche occasioni nelle quali i calciatori non devono mantenere una determinata distanza all'inizio o alla ripresa del giuoco è in occasione di una rimessa da parte dell'arbitro oppure in occasione di una rimessa laterale e questa proposta equipara la rimessa laterale alle altre regole.

Alcune associazioni membro della FIFA impongono in maniera ufficiosa una determinata distanza in alcune situazioni e questa rettifica proposta vuole assicurare un'uniformità nell'applicazione delle Regole del Giuoco.

INFORMAZIONI

REGOLA 12 – FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO

Le seguenti **proposte** sono state presentate alla FIFA come nuove decisioni dell'IFAB:

Una volta che l'arbitro ha interrotto il giuoco e ha accordato un calcio di punizione, qualsiasi calciatore della squadra che ha commesso il fallo che tocchi deliberatamente il pallone, vedrà il suo gesto considerato come un voler ritardare la ripresa del giuoco, e dovrà quindi essere punito con un cartellino giallo. Questa sanzione sarà applicata anche al calciatore che toccherà deliberatamente il pallone quando una rimessa laterale o un calcio d'angolo sarà stato assegnato in favore della squadra avversaria, e se il calciatore prenderà il pallone dalla rete dopo che la sua squadra abbia realizzato una rete (calcio d'inizio a favore della squadra avversaria).

Motivo:

Delle linee guida chiare dovrebbero poter mettere fine a tattiche antisportive che mirano a ritardare la ripresa del giuoco, come quella di trattenere il pallone per alcuni secondi o allontanarlo al fine di far riposizionare la propria difesa; ciò dovrebbe anche dar fine a litigi tra calciatori che si disputano il pallone.

L'IFAB ha deciso di autorizzare la FIFA a **sperimentare** queste proposte ai Campionati Mondiali Juniores FIFA svoltisi in Olanda e al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che avrà luogo in Perù.

La FIFA presenterà un rapporto in merito alla prossima Assemblea Generale Annuale.

IL PALLONE

L'IFAB ha dato via libera alla FIFA per la **sperimentazione** della nuova tecnologia che vede coinvolti il pallone e la linea di porta al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che si svolgerà in Perù nel 2005 e al Campionato Mondiale FIFA per Club (Toyota Cup) che avrà luogo in Giappone.

La FIFA presenterà un rapporto in merito in una prossima riunione.

1.13. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A DEL 7 LUGLIO 2005)

Il Presidente Federale

- visti l'art. 12, comma 6 dello Statuto Federale e l'art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- preso atto delle proposte dei rispettivi Comitati Regionali, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti;
- sentiti i Vice Presidenti

ha provveduto alle seguenti nomine dei Presidenti e dei Componenti dei Comitati Provinciali e Locali.

.....omissis.....

COMITATO REGIONALE PUGLIA

COMITATO PROVINCIALE DI BARI

Presidente	VITTORIO ALTIERI	
Vice Presidente	GIUSEPPE SFORZA	
Segretario	CERIOTTI FERMO	
Componenti	MICHELE ABRESCIA	GIUSEPPE MARCHITELLI
	DOMENICO FATO	EMANUELE ZONNO
	VINCENZO RINALDI	BALENA PIETRO
	MICHELE BUCCI	CLEMENTINI NICOLA

COMITATO PROVINCIALE DI BRINDISI

Presidente	COSIMO PILIEGO	
Vice Presidente	CARLO AVERSA	
Segretario	CARRIERO ADRIANO	
Componenti	GIUSEPPE DE VITO	POMPILIO ANCORA
	LUIGI TOMMASI	ORESTE SANTACESARIA
	ALESSANDRO PILIEGO	
	VINCENZO CHIRIVI'	

COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA

Presidente	OSVALDO GROSSO	
Vice Presidente	LUCIANO IMBRIANO	
Segretario	CASIELLO CARLO	
Componenti	GENNARO CASIELLO	LUIGI NAZZARO
	ROSARIO CURCELLI	GIUSEPPE DI BENEDETTO
	FABRIZIO D'EMILIO	RAFFAELE CAGNAZZO
	GIUSEPPE DE FELICE	GIANFRANCO ARBORE
	ALBERTO ZOPPO	

COMITATO PROVINCIALE DI LECCE

Presidente	ANTONIO VASQUEZ GIULIANO	
Vice Presidente	VINCENZO MANNO	
Segretario	BASURTO FRANCESCO	
Componenti	MARIO CAMBOA	DONATO PETRUZZI
	FERNANDO CHIRIZZI	ANTONIO RIZZO
	ELZEARIO DORIA	ANTONIO SARACINO
	ANGELO SERAFINO	COSIMO TRULLO
	VINCENZO PARLANGELI	PIERLUIGI PARLANGELI
	PIETRO DE GRAZIA	BAVONE COSIMO
	DAMIANO NUZZACHI	ANTONIO QUARTA
	ADRIANO FAVALE	

COMITATO PROVINCIALE DI TARANTO

Presidente	ANTONIO RIZZI	
Vice Presidente	TULLIO BILUGAGLIA	
Segretario	PETRELLI ITALO	
Componenti	ELIO BIONDI	FRANCESCO RIZZI
	MARIO MOLENDINI	FRANCESCO ALBANO
	GIUSEPPE PORZIO	GIUSEPPE BENGIOVANNI
	LUIGI FERRO	AMEDEO BUZZACCHINO
	NICOLA TUFARELLI	ANNA BUONSANTI
	LUCA MALDERA	

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 13 del 8 Luglio 2005)

A parziale rettifica di quanto riportato su Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Luglio 2005, si segnala la seguente modifica al testo del medesimo Comunicato, dovuta ad un mero refuso:

Pag 1/23 – punto 3) – lettera e):

leggasi

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie “B” possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un’attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

invece che

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie “B” possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un’attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1986** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

Il predetto testo annulla e sostituisce quello redatto su C.U. n. 1 del 1° Luglio 2005.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, alle gare dei campionati regionali, provinciali, coppa italia (fase regionale) e coppa puglia stagione sportiva 2005/2006

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2005/2006.

"Il consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 18/05/2005, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il C.U. n° 107 del 28.4.2005 e riportate sul C.U. n° 45 del 5.5.2005 del Comitato Regionale Puglia, allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità"

ha deliberato:

alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1° - 2° categoria, Campionato Provinciale di 3° categoria, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2005/2006 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

NELLE GARE DELL'ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1°- 2° CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3° CATEGORIA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA HANNO L'OBBLIGO DI IMPIEGARE, SIN DALL'INIZIO E PER L'INTERA DURATA DELLE GARE STESSE E, QUINDI, ANCHE NEI CASI DI SOSTITUZIONI SUCCESSIVE, ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1986 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1987 IN POI.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1. DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2005 - 2006

COPPA ITALIA E COPPA PUGLIA

DOMENICA 28 AGOSTO 2005

CAMPIONATI REGIONALI

ECCELLENZA PROMOZIONE, 1^a e 2^a CATEGORIA 4 SETTEMBRE 2005

3.2.2. PLAY-OFF – PLAY-OUT = MODALITÀ DI PROMOZIONE – AMMISSIONE – RETROCESSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2005/2006

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 7 giugno 2005, all'unanimità ha deliberato l'istituzione dei Play-off e Play-out nei Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a categoria) dalla stagione sportiva 2005/2006 e le modalità di promozione / ammissione e retrocessione dei Campionati Regionali stagione sportiva 2005/2006.

La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 21.7.2006 – Prot.297/MC/ROC, ha concesso al Comitato Regionale Puglia l'autorizzazione allo svolgimento dei Play-off e Play-out nel rispetto del disposto di cui all'art. 51 delle N.O.I.F. per la stagione 2005/2006.

PLAY-OFF

Al termine della stagione sportiva 2005/2006 il completamento degli organici avverrà mediante l'introduzione dei **play-off** secondo la seguente normativa.

Si precisa che alla chiusura delle iscrizioni al campionato stagione sportiva 2006/2007 gli eventuali posti disponibili rivenienti da una possibile vincente Coppa Italia Nazionale, vincente spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza riservati alle seconde classificate del territorio nazionale, rinunce, fusioni, ecc, avverrà tenendo conto delle apposite graduatorie determinate al termine dall'appendice **play-off**

1) saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° - al 3° - al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del campionato di:

ECCELLENZA	per l'individuazione della Società seconda classificata ammessa alle gare di spareggio per il Campionato Nazionale Dilettanti
PROMOZIONE	per l'eventuale ammissione al campionato di "Eccellenza"
PRIMA CATEGORIA	per l'eventuale ammissione al campionato di "Promozione"
SECONDA CATEGORIA	per l'eventuale ammissione al campionato di "Prima Categoria"

2) L'assegnazione degli eventuali posti disponibili nei campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA e SECONDA CATEGORIA, avrà luogo seguendo l'ordine delle graduatorie appositamente formate al termine dei play-off.

3) Le Società che avranno terminato il campionato di competenza a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.

4) Resta inteso che, se al termine dei campionati 2005/2006, due o più Società si sono classificate a pari punti resta valido quanto espressamente previsto dall'Art. 51.

5) CALENDARIO GARE PLAY-OFF PER LE SOCIETA' DI ECCELLENZA - PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA

Le Società ammesse al 1° turno di play-off si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno secondo il seguente calendario:

andata

5^a classificata – 2^a classificata

4^a classificata – 3^a classificata

ritorno

2^a classificata – 5^a classificata

3^a classificata – 4^a classificata

6) Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, per determinare le squadre vincenti si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione in classifica al termine del campionato di competenza 2005/2006

7) Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off

8) Le due Società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al 2° turno dei play-off e si incontreranno in gare di andata e ritorno; le società meglio classificate nel campionato di competenza 2005/2006 disputeranno in trasferta la prima delle due gare del 2° turno.

9) Per determinare le vincenti degli incontri relativi alle gare del 2° turno si applicherà la stessa procedura di cui al punto 6

10) Al termine del 2° turno verranno formulate due distinte graduatorie, delle quali l'una per le società vincenti e l'altra per le società perdenti le gare relative a tale turno.

11) Nel determinare le graduatorie, per l'eventuale ammissione ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si terrà conto, nell'ordine:

- della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2005/2006, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- del maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2005/2006
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2005/2006;
- del miglior punteggio nella "coppa disciplina" al termine del campionato di competenza 2005/2006

PLAY-OUT

Premesso che le Società classificate all'ultimo posto nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria retrocederanno ai campionati inferiori. Per stabilire le ulteriori retrocessioni, al termine dei campionati 2005/2006 si disputeranno gare di play-out, secondo la seguente normativa e modalità.

Resta inteso che, se al termine dei campionati 2005/2006, due o più Società si sono classificate a pari punti resta valido quanto espressamente previsto dall'Art. 51.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

- Le società classificate al **17° posto, 16° posto, 15° posto e 14° posto** del girone unico disputeranno le gare di play-out per evitare la retrocessione nel campionato di categoria inferiore.

Le Società si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno secondo il seguente calendario:

andata

17[^] classificata – 14[^] classificata
16[^] classificata – 15[^] classificata

ritorno

14[^] classificata – 17[^] classificata
15[^] classificata – 16[^] classificata

- Al termine di tali incontri, in caso di parità di punteggio, si terrà conto delle differenza reti: ove persista il risultato di parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2005/2006.
- Le Società vincenti le gare acquisiranno il diritto di permanenza nel campionato di competenza; le società perdenti retrocederanno nella categoria inferiore.
- **nell'eventualità di TRE retrocessioni dal C.N.D. le vincenti effettueranno una ulteriore gara supplementare da tenersi in campo neutro per definire la 4[^] retrocessione.**
- **nell'eventualità invece, di QUATTRO retrocessioni dal C.N.D. le gare di play-out non verranno disputate in quanto le retrocessione salirebbero a cinque.**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA

- Le società classificate al **15° posto, 14° posto, 13° posto e 12° posto** di ciascun girone disputeranno le gare di play-out per evitare la retrocessione nel campionato di categoria inferiore.

Le Società si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno secondo il seguente calendario:

andata

15[^] classificata – 12[^] classificata
14[^] classificata – 13[^] classificata

ritorno

12[^] classificata – 15[^] classificata
13[^] classificata – 14[^] classificata

- Al termine di tali incontri, in caso di parità di punteggio, si terrà conto delle differenza reti: ove persista il risultato di parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2005/2006.
- Le Società vincenti le gare acquisiranno il diritto di permanenza nel campionato di competenza; le società perdenti retrocederanno nella categoria inferiore.

3.2.3 Autorizzazione Sponsors Stagione Sportiva 2005/2006

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori dei relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsors) da parte di una stessa Società complessivamente i **200 centimetri quadrati** secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si chiarisce, altresì, che le seguenti autorizzazioni si riferiscono ai campionati di competenza di questo Comitato (Eccellenza - Promozione - Prima - Seconda - terza Categoria e Juniores) per quanto riguarda i campionati giovanili le Società interessate dovranno inoltrare le relative richieste al competente Comitato Regionale del Settore Giovanile

Società	Sponsor
A.S. VIRTUS TARANTO	- BASILE PETROLI
A.S.D. MEDANIA SANDONACI	- AULONIA Società di Servizi
GIOVENTU' CALCIO MURO LECCESE	- TOMA SPA Trafilerie SAN MARCO COLORIFICIO FORD PD MAGLIE
A.S.D. NUOVA POL. NOCI	- ABASAN SRL

3.2.4 Svincolati

Si informano le dipendenti società che in prima pagina del sito internet del Comitato Regionale Puglia, alla voce "svincolati" sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi degli articoli 107 – 108 – 109 – 32 bis e ter delle N.O.I.F..

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 04/08/2005.

IL SEGRETARIO F.F.
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci